

NUOVA BIBLIOTECA DI STUDI CLASSICI E ORIENTALI

10

Il lessico greco
dell'amministrazione romana.
Casi di studio e problematiche

A CURA DI
ANDREA RAGGI



P I S A
UNIVERSITY
PRESS

Il lessico greco
dell'amministrazione romana.
Casi di studio e problematiche

A CURA DI
ANDREA RAGGI

DIRETTORE (CHIEF EDITOR)
Cesare Letta (cesare.letta@unipi.it)

VICEDIRETTORI (ASSISTANT EDITORS)
Marisa Bonamici, Saverio Sani, Mauro Tulli

COMITATO SCIENTIFICO (SCIENTIFIC BOARD)
Roberto Ajello, Anna Anguissola, Franco Bellandi, Maria Carmela Betrò,
Marisa Bonamici, Pier Giorgio Borbone, Maria Domitilla Campanile, Antonio Carlini,
Bruno Centrone, Jesper Eidem,
Fabio Fabiani, Margherita Facella, Franco Fanciullo, Rolando Ferri,
Maria Letizia Gualandi, Umberto Laffi, Cesare Letta, Gianfranco Lotito,
Giovanna Marotta, Enrico Medda, Serena Mirto, Claudio Moreschini,
Filippo Motta, Guido Paduano, Lisa Piazzi, Giovanni Salmeri,
Saverio Sani, Mauro Tulli, Biagio Virgilio

COMITATO CONSULTIVO INTERNAZIONALE
(INTERNATIONAL ADVISORY BOARD)
Pascal Arnaud (Lyon), Sebastian P. Brock (Oxford), Michael Erler (Würzburg),
Robert A. Kaster (Princeton), Agnès Rouveret (Paris),
Robartus Van der Spek (Amsterdam), Lucas Van Rompay (Duke University NC), Robert
Wallace (Evanston), Nigel Wilson (Oxford), Vincent Zarini (Paris)

REDAZIONE (EDITORIAL STAFF)
Maria Isabella Bertagna, Daniele Mascitelli, Giovanni Mazzini, Andrea Nuti,
Andrea Raggi, Chiara Ombretta Tommasi

<http://www.sco-pisa.it>

Volume pubblicato con il contributo dell'Università di Pisa e del Programma di Eccellenza 2018-2022 del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere.

Il lessico greco dell'amministrazione romana : casi di studio e problematiche / a cura di Andrea Raggi - Pisa : Pisa University press, 2024. - (Nuova biblioteca di studi classici e orientali. Supplementi alla rivista Studi classici e orientali; 10)

480 (23)

I. Raggi, Andrea <1971- > 1. Amministrazione - Civiltà latina - Lessicografia 2. Amministrazione - Civiltà latina - Filologia classica

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa

L'Editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare, per le eventuali omissioni o richieste di soggetti o enti che possano vantare dimostrati diritti sulle immagini riprodotte. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dagli aventi diritto/dall'editore.

© Copyright 2024 by Pisa University Press
Polo editoriale - Centro per l'innovazione
e la diffusione della cultura - Università di Pisa
Piazza Torricelli 4 - 56126 Pisa
P. IVA 00286820501 · Codice Fiscale 80003670504
Tel.+39 050 2212056 · Fax +39 050 2212945
E-mail press@unipi.it · PEC cidic@pec.unipi.it
www.pisauniversitypress.it

ISBN: 979-12-5608-027-4



Opera sottoposta a
peer review secondo
il protocollo UPI

SOMMARIO

Andrea Raggi <i>Un work in progress: il lessico greco dell'amministrazione romana</i>	1
Cosimo Cascione <i>Nomos e lex: certezze e rischi di una traduzione</i>	9
Pierre Sánchez <i>Comment traduire foedus en grec? Réflexions sur le lexique des traités épigraphiques romains du II^e et du I^{er} siècle a.C.</i>	31
Clifford Ando <i>Fiscality and territoriality in Roman legislation, in Greek</i>	65
Lauretta Maganzani <i>Azioni, confische, pignoramenti nella lex portus Asiae</i>	83
Giovanna Daniela Merola <i>Pubblicani romani nella documentazione greca</i>	117
Filippo Battistoni <i>Senatus – σύγκλητος: rapporto genetico o linguistico?</i>	141
Mattia Capponi <i>Negli uffici dei traduttori: alcune riflessioni sulla traduzione in greco dei documenti ufficiali romani tra repubblica e principato augusteo</i>	157
Fabio Guidetti <i>Descrivere in greco la religione di Roma: il 'semidio' Cesare in Cassio Dione</i>	179
Carlo Slavich <i>Curator rei publicae qui graeco vocabulo logista nuncupatur: la missione del curator rei publicae nell'epistola di un imperatore alla città di Efeso (I.Ephesos 15-16)</i>	211

Julien Fournier

*Le vocabulaire de l'appel dans la documentation de
langue grecque à l'époque impériale* 247

Michele Pedone

*Sull'ufficialità del bilinguismo latino-greco e della
traduzione degli atti processuali nell'amministrazione
giudiziaria romana in oriente (IV-V sec. d.C.)* 265

Carla Masi Doria

*Spunti giuridici sul lessico del crimine e
della repressione nei glossari bilingui* 285

Indice delle fonti

a cura di Fabio Guidetti, Leyla Ozbek, Andrea Raggi 309

Abstracts

329

CARLA MASI DORIA

SPUNTI GIURIDICI SUL LESSICO DEL CRIMINE E DELLA REPRESSIONE NEI GLOSSARI BILINGUI

1. *Ricerche sul bilinguismo e importanza dei glossari*

Questo intervento si confronta (sia pure nei tempi brevi di una relazione) con due grandi temi, che di recente hanno visto crescere la loro importanza presso gli studiosi del mondo antico, compresi quelli che si interessano della storia del diritto e delle istituzioni. Il punto di osservazione particolare, che intendo assumere, è quello del diritto penale (o criminale) romano antico, cioè quel modello di disciplinamento che individua atti illeciti, perché intesi come dannosi o pericolosi per la comunità, e ne organizza la repressione¹. Tutto ciò attraverso una lunga storia, che passa attraverso l'uso originario della violenza e del rito, per poi evolversi in una struttura formata da regole, per noi più riconoscibile attraverso l'uso del termine 'diritto', un termine non romano antico.

Il primo dei due 'grandi temi', ai quali si è fatto cenno è il bilinguismo greco-latino², la lingua, doppia e con forti incroci nelle due direzioni di quello che Paul Veyne ha chiamato l'impero greco-romano³; il secondo si concentra su un genere letterario, la glossografia⁴, nelle sue

¹ È in corso un PRIN del quale sono Principal Investigator su *Visioni criminali dall'antico. Crimini e pene nello specchio della letteratura tra esperienze e deformazioni*, che terminerà nei primi mesi del 2024 e nell'ambito del quale questa indagine si muove.

² Per un primo orientamento su temi e problemi relativi al bilinguismo giuridico nel mondo antico, in una rivista dedicata al multilinguismo nel diritto attuale, vd. CASCIONE, MASI DORIA, *Bilinguisme juridique* 2012; i risultati di un precedente PRIN in argomento, sempre da me coordinato, sono in CASCIONE, MASI DORIA, MEROLA, *Modelli* 2013; vd. in part. MASI DORIA, *Multilinguismo giuridico* 2013; cfr. anche MANTOVANI, *Lingua e diritto* 2008.

³ VEYNE, *L'impero greco-romano* 2007.

⁴ Vd. innanzitutto i due importanti volumi di DICKEY, *Hermeneumata Pseudodositheana* 2013 e 2015; con la lettura di ORTOLEVA, *Hermeneumata Celtis* 2018. Ma già, per un primo inquadramento del rapporto di questa tipologia letteraria con i testi giuri-

diverse articolazioni (che comprendono liste di termini parallele nelle due lingue, anche tematicamente organizzate, manuali di conversazione, vocabolari bilingui e, specificamente, *colloquia* che servono alla formazione di un lessico d'uso quotidiano, testi base delle due letterature, introduzioni alla lingua giuridica).

Proprio in queste tipologie testuali, greco-latine, che costituiscono *hermeneumata*, *interpretamenta*, le due prospettive di studio appena indicate s'intrecciano, mostrando le modalità di apprendimento e di circolazione, di cui è spesso difficile indicare la direzione originaria. L'interesse specifico dello storico del diritto s'intensifica osservando l'utilità che nel mondo antico grecofono aveva l'insegnamento del latino per l'accesso alle carriere burocratico-amministrative che, fino al tardoantico inoltrato (e, in fondo, all'età di Giustiniano) 'parlavano' la *ῥωμαικὴ φωνή*, come del resto (ma forse in una prospettiva più semplificata, seppure di lunghissima durata) anche il mondo militare⁵. In tali casi è più evidente che il latino è il testo, per così dire, originale, e il greco la traduzione (anche se talvolta occorre il dubbio di quanti passaggi dall'una all'altra lingua siano effetto i testi traditi fino a noi). Ecco perché scrutare in questa specifica tradizione culturale può servire non solo all'arricchimento e alla precisazione del lessico tecnico, ma anche a verificarne l'uso e il trasferimento in circuiti linguistici e culturali diversi, attraverso modalità comunicative che fanno riferimento al *sermo* impiegato nella prassi e ripetuto nella semplificazione didascalica degli *Hermeneumata*. Sotto un profilo politico, è chiaro che questo bilinguismo è stato, per secoli, la struttura comunicativa che ha retto l'imperialismo romano, un insieme complesso di comportamenti politici, militari e giuridici, che non ha imposto né una lingua, né un diritto, pur impattando fortemente nei due ambiti rispetto al mondo sottomesso.

In ambedue i campi che andiamo a considerare, le ricerche si sono, negli ultimi decenni, enormemente arricchite. Sul bilinguismo fervono almeno a partire dal monumentale lavoro, del 2003, di Adams⁶, il grande latinista scomparso di recente; in campo giuridico ricordo un progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale, che ha prodotto (tra l'altro) due ricchi volumi nel 2013, su *Modelli di un multiculturalismo giuri-*

dici, vd. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte* 1988, 103 nota 117; NÖRR, *Fragment* 2000. Tra la letteratura specifica si tengano presenti soprattutto DIONISOTTI, *Ausonius' schooldays* 1982; ID., *From Stephanus to du Change* 1984-1985; KORHONEN, *Composition of the 'Hermeneumata'* 1996; TAGLIAFERRO, *Gli 'Hermeneumata'* 2003, con ampia bibliografia sul tema a 73 ss. Vd. anche FERRI, *Colloquia scholica* 2008.

⁵ Cfr. almeno MEROLA, *Il greco come medium* 2013, 632 s. nota 7; SALATI, *Scrivere documenti* 2020, 7.

⁶ ADAMS, *Bilingualism* 2003.

dico. *Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento*⁷. Sulla lessicografia, in una letteratura assai ampia, sono da menzionare almeno i lavori di edizione già portati a termine di Eleanor Dickey sui *colloquia pseudodositheana*, in due splendidi volumi della Cambridge University Press⁸, e quello, teubneriano, di Riccardo Flammini sugli *Hermeneumata Leidensia*⁹. Intanto Rolando Ferri¹⁰ e altri studiosi portano avanti il lavoro sul cd. *Colloquium Celtis* (e non solo).

2. Percorsi storiografici

Dopo l'interesse umanistico per questo percorso, che al giurista può apparire marginale (ma si deve ricordare soprattutto l'acume di Cuia-cius, nelle sue preziose *Observationes* e l'attività di Pithou), e poi vari spunti che si svilupparono all'interno della Scuola storica tedesca, di derivazione savignyana, negli ultimi decenni si registra una nuova attrattiva di queste fonti, anche per lo storico dell'antico *ius*. Una linea di studi si è concentrata sul monco manualetto, proveniente dalla tradizione pseudodositeana, che si indica come *fragmentum de manumissionibus* (a partire dal tema maggiormente trattato), che appare essere l'esordio di una trattazione istituzionale (si vedano, a partire dagli anni Sessanta, gli studi di Honoré¹¹, Nelson¹², Liebs¹³, e quello recentissimo di Giuseppe Falcone¹⁴). Dopo Dieter Nörr, che aveva utilizzato le *fabulae cottidianae*, nella parte dedicata alla presentazione di uno dei personaggi nel foro per discutere di una piccola questione pecuniaria¹⁵, ne ha trattato Cosimo Cascione a proposito della giurisdizione dei questori provinciali¹⁶ (che questi magistrati esercitavano nelle province cd. senatorie, corrispondentemente alla competenza che nell'Urbe avevano gli edili curuli), poi anche io, ancora in tema di tribunali e processi provinciali¹⁷, nel tentativo di chiarire chi fossero i *magistratus* delegati alla

⁷ CASCIONE, MASI DORIA, MEROLA, *Modelli* 2013.

⁸ DICKEY, *Hermeneumata Pseudodositheana* 2013 e 2015.

⁹ FLAMMINI, *Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia* 2004.

¹⁰ Cfr. FERRI, *Textual and linguistic notes* 2010; ID., *Hermeneumata Celtis* 2011; ID., *Vulgar Latin* 2012; vd. anche DIONISOTTI, *Ausonius' schooldays* 1982.

¹¹ HONORÉ, *Fragmentum Dositheanum* 1965.

¹² NELSON, *Überlieferung* 1981, 360 ss.

¹³ LIEBS, *Esoterische Rechtsliteratur* 2006.

¹⁴ FALCONE, *Fragmentum Dositheanum* 2021.

¹⁵ NÖRR, *Fragment* 2000, 183 e nota 19, 198 (= 2003, 2287 e nota 19, 2302).

¹⁶ Cfr. CASCIONE, *Brevi note* 2006, 120 s. (= 2010, 129 s.).

¹⁷ MASI DORIA, *Tribunali e ordinamento* 2014, 373-408 (= 2015, 145-191).

decisione dal *praeses provinciae*, ma anche a proposito della struttura di un contratto (il *mutuum*)¹⁸.

Diverse le notizie che da queste fonti si possono trarre, ovviamente soprattutto sotto un profilo di arricchimento lessicale della relazione tra latino e greco, tema che è stato magistralmente trattato da un protagonista dell'antichistica contemporanea, Umberto Laffi, che in un suo preziosissimo lavoro monografico di qualche anno fa, uscito nella collana del CEDANT¹⁹, ci ha mostrato come si articolava, in greco, la comunicazione degli atti formali del governo romano. Non mancano attestazioni più sostanzialmente interessanti, come l'intervento decisivo rispetto a controversie minori dei suddetti *magistratus* (verosimilmente i titolari di poteri locali), *ex subscriptione praesidis provinciae*²⁰, cioè attraverso una procedura di delegazione da parte del governatore.

Un tema che, in questo ormai ricco contesto di ricerca, risulta ancora solo marginalmente esplorato è quello del diritto criminale romano (meglio: dell'organizzazione della repressione come risposta dell'ordinamento a disordini sovvertimenti, lesioni provocate). Invero proprio Laffi²¹, interessandosi dell'intersezione specifica tra il lessico degli atti romani ufficiali e le strutture processuali provinciali, esamina da vicino la resa di termini ed espressioni giuridiche nel greco dell'età soprattutto del principato, tempo in cui si va affermando la procedura cognitoria e progressivamente si attenua, fino a dileguarsi, il modello accusatorio repubblicano (che denominiamo 'delle *quaestiones*')²², dimostrando come l'uso linguistico può servire ad un maggiore e più preciso contesto espressivo. Come nel migliore e più diffuso, non solo in Italia, manuale dedicato al diritto penale romano, quello scritto nel 1989 da Bernardo Santalucia (che leggo nella splendida II edizione, del 1998)²³, per la definizione di quella che proprio nelle *cognitiones* (tra centro e periferia) è la pena che sta al vertice (e praticamente al centro) del sistema repressivo, la messa a morte, si usa proprio un glossario vergato nell'alto medioevo (che evidentemente trae i significati dalla tradizione tardoantica), questa volta non bilingue (ma solo latino), che registra il *capite plectere* nel senso di *capite truncari* (CGL V 444.41)²⁴.

¹⁸ Vd. MASI DORIA, *Un prestito* 2009.

¹⁹ LAFFI, *In greco per i Greci* 2013.

²⁰ MASI DORIA, *Praesidis provinciae* 2015.

²¹ LAFFI, *In greco per i Greci* 2013, ove alle pagine 123-126 un utilissimo indice dei 'Termini ed espressioni del lessico greco del processo romano'.

²² Per tutti: MANTOVANI, *Il problema d'origine* 1989, *passim*.

²³ SANTALUCIA, *Diritto e processo* 1998.

²⁴ SANTALUCIA, *Diritto e processo* 1998, 249; sulla decapitazione vd. almeno CANTARELLA, *Supplizi capitali* 2011, 175-188.

3. *Catene terminologiche: sfumature, sovrapposizioni e distanze*

Le catene lessicali che si rinvergono nei vocabolari possono essere di grande interesse, sia perché rendono la traduzione in tutte le possibili modalità, dal calco linguistico all'equivalente funzionale, sia perché portano conoscenza anche *per differentiam*. Propongo un solo esempio, che sta alla base di un fondamentale discrimine culturale tra mondo greco e romano, con enormi conseguenze anche sui nostri studi. Se, infatti, si considerano le rese latine del greco νομικός²⁵, si trova un'ampia gamma terminologica: basta vedere il *Colloquium Montepessulanus* per registrare ben cinque rese in latino: *iuris studiosus*, *iuris peritus*, *iuris consultus*, *iuris prudens*²⁶; il rapporto è di 1 a 1 per i termini greci ῥήτωρ (*orator*), δικολόγος (*causidicus*), δημηγόρος (*dicentarius*), συνήγορος (*actor*). Potrebbero apparire sottigliezze, eppure i Romani ci hanno fatto capire che una cosa erano gli oratori, un'altra cosa i giuristi, attraverso, ad esempio, la nota epistola oraziana dei due fratelli (l'uno s'ispirava a Gracco, l'altro a Scevola):

Hor. *epist.* 2.2.87-89: *Frater erat Romae consulti rhetor, ut alter / alterius sermone meros audiret honores, / Gracchus ut hic illi, foret huic ut Mucius ille* ...²⁷.

ma anche le sottolineature di Pomponio di quella che appare una sorprendente duplice polarità d'interessi, nella doppia *comparatio* di Servio Sulpicio Rufo, con Cicerone come oratore e con Quinto Mucio Scevola come giurista:

Dig. 1.2.2.43 (Pomp. *l.s. ench.*): *Servius autem Sulpicius cum in causis orandis primum locum aut pro certo post Marcum Tullium optineret, traditur ad consulendum Quintum Mucium de re amici sui pervenisse cumque eum sibi respondisse de iure Servius parum intellexisset, iterum Quintum interrogasset et a Quinto Mucio responsum esse nec tamen percepisse, et ita obiurgatum*

²⁵ Per utili approfondimenti sui νομικοί, vd. almeno PURPURA, *Il giurista e l'avvocato* 2003; DOLGANOV, *Empire of law* 2018, 405-432; RAGGI, *Iuris studiosi* 2023; COLELLA, *I testamenti* 2024, 33 ss.

²⁶ DICKEY, *Hermeneumata Pseudodositheana* 2015, 98, 5b.

²⁷ Su questo passo GIUMETTI, *Due strani fratelli* 2013. Sul rapporto tra retorica e diritto molto si è scritto, tra i contributi più recenti vd. COSSA, *I giuristi e la retorica* 2012; STOLFI, *Contesto culturale* 2012; LEHNE-GSTREINTHALER, *Iurisperiti et oratores* 2019, *passim*; MAZZOLA, *Tra retorica e diritto* 2022.

esse a *Quinto Mucio*: *namque eum dixisse turpe esse patricio et nobili et causas oranti ius in quo versaretur ignorare*²⁸.

Questi spunti, comparati con la notissima immagine tacitiana degli *oratores*²⁹ (e quella, più tarda, dello pseudo-Asconio)³⁰, hanno segnato una linea molto netta di separazione tra la conoscenza del diritto (che costituirebbe la base della semantica di *νομικός*) e l'azione pratica di ausilio in giudizio³¹. Ma se si guardano i testi non direttamente influenzati dal sapere giuridico romano, come quelli papiracei, più vicini alla prassi, *nomikos* è proprio, molto spesso, il legale (con una perfetta traduzione che rende un aggettivo sostantivizzato) che assiste la parte davanti all'organo giurisdicente o giudicante.

4. 'Mommseniana': note dallo *Strafrecht*

Occorre ora, però, tornare alla prospettiva più specificamente criminalistica. Un metodo d'indagine sarebbe ripercorrere tutti i materiali lessicali pervenutici attraverso la letteratura che riconduciamo agli *interpretamenta* e procedere a una verifica serrata di significati e traduzioni. Il materiale è vastissimo e una ricerca di questo tipo assai difficile. Prendiamo, pur avendo proceduto a letture integrali di gran parte di quella tradizione, una strada diversa, verificando l'impatto del genere letterario nella bibliografia che si è occupata del diritto penale romano. Anche in tal caso, occorre tuttavia scegliere una bussola, che si può rinvenire nella trattazione più vasta a nostra disposizione.

Tutt'altro che recente, ma relevantissima, soprattutto per lo spoglio delle fonti, è la celeberrima opera di Theodor Mommsen, il *Römisches*

²⁸ Sull'episodio, senza entrare nel merito della sua più o meno veridicità storica (cfr. GUARINO, *Mucio e Servio* 1994, 22), che pure è stata variamente discussa, vd. BRENONE, *Giurisprudenza e oratoria* 1996, 62 ss.; CANNATA, *Per una storia* 1997, 268 s.; CANTARONE, *Studio del diritto* 2001, 417 ss.; MIGLIETTA, *Servius respondit* 2010, 86 ss.; CASTRO SAENZ, *Itinerarios servianos* 2008, 516 ss.; FINAZZI, *Intorno a Pomp. ench.* 2014, 220 ss.; HERRERO MEDINA, *Servio Sulpicio Rufo* 2020, 45 ss.

²⁹ Tac. *Dial.* 1.1: ... *horum autem temporum disertis causidici et advocati et patroni et quidvis potius quam oratores vocantur.*

³⁰ Ps. Ascon. *divin. in Caec.* 11 [p. 190.4-8 Stangl] (*Cognitorem iuris sui*): *Qui defendit alterum in iudicio aut patronus dicitur, si orator est; aut advocatus, si aut ius suggerit, aut presentiam suam commodat amico; aut procurator, si [absentis] negotium suscipit, aut cognitor, si praesentis causam novit et sic tuetur ut suam. Ergo cognitorem dixit modo familiarissimum defensorem.*

³¹ Questa netta separazione sarebbe ora da riconsiderare, secondo LEHNE-GSTREINTHALER, *Iurisperiti et oratores* 2019.

Strafrecht, pubblicato nel 1899³², nel quale il grande filologo e giurista aveva preso in considerazione il solo volume II del *Corpus* di Goetz. Invero, nel *Register der behandelten Stellen* annesso alla trattazione³³, non risultano citazioni di materiale glossematico. Ma, si sa, quello fu un indice delle fonti più approfonditamente ‘trattate’, non di tutte quelle utilizzate. Premesso che l’opera è stata digitalizzata da anni, la ricerca è resa difficile dalla scarsa costanza del *modus citandi*. Sovviene il preziosissimo *Stellenregister* messo a disposizione della comunità degli studiosi da Jürgen Malitz, come volume a sé stante (e di ben 126 pagine su 2 colonne), stampato nel 1982 a Monaco di Baviera, presso Beck³⁴.

Nella parte I di quest’opera, tra le *Literarische Quellen*, a p. 76, si trova l’indicizzazione delle *Glossae Latinograecae et Graecolatinae* (con la specificazione *Corp. Gloss. Lat.* vol. II, pubblicato nel 1888). Risultano 14 rinvii, che osserviamo attraverso una griglia, che si riferisce a reati e procedure (se si volessero comprendere anche le cariche, magistrati e funzionari, coinvolti nella repressione criminale, occorrerebbe procedere allo stesso modo nell’esame dello *Staatsrecht*)³⁵.

Si può forse partire dalla *maiestas*, una lesione della comunità dalla sfuggente definizione e mutevole nella diacronia, difficilmente traducibile, connessa con i criteri organizzativi della *res publica*, all’interno della sua struttura e poi anche in proiezione esterna³⁶. L’analisi è connessa con l’idea di *προδοσία* (tradimento della patria) e *ἀσέβεια* (che corrisponde al latino *impietas*), termini che valgono insieme a rendere anche l’altrettanto complicato lemma *perduellio*. Specificamente per *maiestas*, con relazione all’età tarda, Mommsen, traendola dalla letteratura glossematica, utilizza anche *καθοσίωσις*, che mostra – attraverso un’interessante conversione nell’ambito della religione – la «(verletzte) Heiligkeit».

Rilevante è anche il tema della magia, della credenza secondo la quale atti negativi ritualizzati potessero influire negativamente, e fino alla morte, sul soggetto colpito. È il tema delle *defixiones*, dal nome delle

³² MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* 1899. Cfr. sullo studioso e la sua opera penalistica almeno: HÖBENREICH, *Leopold Wenger* 1989-1990, spec. 380 ss.; MASIELLO, *Mommsen e il diritto penale* 1995; VENTURINI, *Lo Strafrecht mommseniano* 1996; LIEBS, *Mommsens Umgang* 2005; EBERT, *Strafrecht ohne Strafprozess* 2005; GIGLIO, *Mommsen e la repressione penale* 2006, 355; MASI DORIA, *Il gigante e i pigmei* 2013; SANTINI, *Spunti di riflessione* 2016.

³³ MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* 1899, 1069-1078.

³⁴ MOMMSEN, *Römisches Strafrecht. Stellenregister* 1982.

³⁵ MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* 1887-1888.

³⁶ Sulla *maiestas* vd. almeno FIORI, *Homo sacer* 1996; D’ALOJA, *Sensi e attribuzioni* 2011.

tavolette che servivano a maledire il malcapitato³⁷: quella che ancora oggi si dice necromanzia per il coinvolgimento dei defunti nella predizione del futuro: infatti la traduzione di *defixiones* è, nelle glosse, νεκρομαντῖαι (CGL II 40.42); in questo campo è usato anche il verbo *obligare* nel senso di vincolare attraverso le pratiche magiche; *obligatura* in CGL II 340.38 corrisponde a κατάδεσμος³⁸, e registro come la semantica dell'*obligatio*, tanto rilevante per la dogmatica giuridica nel diritto privato, nelle fonti epigrafiche sostanzialmente si limiti a questo uso.

Il *balnearius* era un ladro specializzato³⁹ nei furti compiuti negli stabilimenti termali, si trattasse o meno di un impiegato dell'impianto. Mommsen annota⁴⁰ la traduzione greca per equivalente funzionale nel composto βαλανοκλέπτης, che risulta da CGL II 255.36. Molto intrigante un'ulteriore annotazione del grande tedesco, relativa al contratto attraverso il quale un soggetto si vendeva come schiavo, che lo studioso connette con quello gladiatorio e che le fonti tarde definiscono κοπίδερμία (incisione o percussione della pelle, per indicare il potere concesso da chi si sottoponesse come servo al *dominus*). Nelle glosse si trova il latino *tinniso* (che è ἄπαξ λεγόμενον, ma potrebbe derivare da una menda di scrittura) = κοπίδερμος⁴¹. Questa possibilità fu vietata dall'imperatore Anastasio⁴².

Ha suscitato di recente rinnovato interesse il cd. dardanariato⁴³, crimine cognitorio che difende l'annona dai rivendugnoli, attestato da due sole fonti giuridiche (Ulp. *Dig.* 47.11.6 pr.; Paul. *Dig.* 48.19.37), ma ampiamente tradotto nei glossari bilingui (*dardanarius* = παντοπώλης, παντομετάβολος, σιτοκάπηλος / μετάβολος = *dardanarius*: CGL II 37.46, 368.44)⁴⁴. Insolita, e anche incerta, la dizione *decumatio*⁴⁵ per indicare l'*ambitio* (*ambitus*) nelle realtà municipali, le uniche nelle quali

³⁷ In tema di *defixiones*, tra gli altri, vd. BLÄNSDORF, *Defixionum tabellae* 2012; SÁNCHEZ NATALÍAS, *Escribiendo una defixio* 2011; EAD., *Defixiones* 2013; per i profili linguistici: KROPP, *Magische Sprachverwendung* 2008.

³⁸ Cfr. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* 1899, 642 e note 2-4.

³⁹ La figura del ladro che frequentava bagni e terme (*fur balnearius* in Catull. 33.1; *praedo lavantium* in Tert. *apol.* 44) doveva essere frequente nella criminalità antica, tanto da provocare l'elaborazione di un breve titolo dai *Digesta* giustiniane: *Dig.* 47.17 (*De furibus balneariis*); cfr. Char. *gramm.* 1.77.2.

⁴⁰ MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* 1899, 777 e nota 3.

⁴¹ MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* 1899, 798 nota 5.

⁴² Io. Mal. *chron.* 16.14, che cita a quanto pare testualmente un editto di quell'imperatore.

⁴³ Cfr. SCEVOLA, *Dardanariato* 2021.

⁴⁴ MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* 1899, 851 nota 7.

⁴⁵ MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* 1899, 869 nota 1. Vd. per tutti LIVA, *Iudex pedaneus* 2012.

sopravvivevano i crimini relativi alla corruzione elettorale, da quando le istituzioni del popolo erano deperite al centro dell'impero, tradotte in greco col riferimento al δέκα dei *decuriones*: δεκάσμος (CGL II 267.44).

Passiamo a immagini processuali o comunque collegate alla procedura criminale. Non privo di mistero il *iudex pedaneus*⁴⁶, secondo alcuni calco del gr. χαμαιδικαστής, che tradurrebbe anche *arbiter* secondo CGL II 475.15, in sintonia con Giovanni Lido e le sparse attestazioni dei *Basilici*. Il *cippus* serviva a bloccare i piedi del sottomesso, in particolare dell'obbligato processuale e del catturato in guerra; lo spiega la traduzione greca ποδοκάκη (CGL II 100.53). L'esonero personale dalla persecuzione criminale, senza che il colpevole subisse una punizione, era concetto che già Cicerone (*Phil.* 1.1) esprimeva con terminologia greca (ἀμνηστία), che le glosse mettono insieme ad *abolitio* (CGL II 4.14), ma l'argomento è – come ha dimostrato Waldstein⁴⁷ –, assai aggrovigliato, anche dal punto di vista terminologico. Per Mommsen sarebbe corretto *impunitas* (che si trova, con questo senso, negli storici Sallustio, Livio e Tacito)⁴⁸.

Le «Officialanklagen» registrate da funzionari (anche militari) sono *indicatio notoria* = μήνυσις (CGL II 371.3)⁴⁹. I documenti, anche processuali, da archiviare, si dicono in latino *monumenta*, in greco ἀρχεῖαι (CGL II 130.41)⁵⁰, ma sia Apuleio⁵¹, soprattutto, sia Agostino⁵² (scrittori africani) testimoniano come questo termine fosse passato alquanto precocemente nell'uso dei latinofoni. L'esempio forse più interessante di quanti si possono raccogliere nelle note dello *Strafrecht* di Mommsen⁵³ è quello relativo all'*eremodicium* (composto di ἐρήμιος e δίκη, cioè giudizio dell'assente, contumaciale, possibile nel processo pubblico penale): qui, almeno da Ulpiano⁵⁴, nel lessico giuridico latino è già passato

⁴⁶ MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* 1899, 249, note 4-7.

⁴⁷ WALDSTEIN, *Römischen Begnadigungsrecht* 1964.

⁴⁸ MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* 1899, 458 nota 1

⁴⁹ MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* 1899, 315 nota 2.

⁵⁰ MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* 1899, 519 note 2-3.

⁵¹ Apul. *apol.* 36; *flor.* 1.9.

⁵² Aug. *c. Cresc.* 3.61.67.

⁵³ MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* 1899, 332 nota 5.

⁵⁴ Dig. 4.4.7.12 (Ulp. 11 *ad ed.*): *Item et in eremodiciis ei subvenitur. Constat autem omnis aetatis hominibus restaurationem eremodicii praestari, si se doceant ex iusta causa afuisse. Dig. 46.7.13 pr. (Ulp. 7 disp.): Cum quaerebatur, si interposita iudicatum solvi stipulatione, cum quis rem non defenderet, postea ex eremodicio sententiam esset passus, an ob rem iudicatam clausula committatur: dicebam unam clausulam in stipulatione iudicatum solvi et ob rem non defensam et ob rem iudicatam in se habere*

un calco perfetto del termine greco e la resa delle glosse greco-latine è ἐρημοδικιον = *eremodicium*.

Veniamo ad un altro punto, ancora correlato con un provvedimento di privazione della libertà personale. Lo ripercorriamo attraverso le cd. *Sententiae et epistulae divi Adriani*, che riportano, nelle due lingue, una serie di questioni sottoposte alla cognizione di quel principe, a noi note attraverso la tradizione pseudodositeana⁵⁵. La compilazione, una piccola raccolta di verdetti imperiali, risulta successiva alla morte di Adriano, avvenuta nel 138 d.C. (nel titolo si trova la qualificazione del *princeps* come *Divus*). Destinata ad esercitazioni linguistiche in greco e in latino, contiene una decina di decisioni pronunciate dal principe, probabilmente in udienza, su domanda orale di un privato (qualcuno ha ipotizzato che si potesse trattare di *interlocutiones de plano*, ma i testi non sono del tutto convincenti in tal senso). Almeno alcune di esse non sono prive di un carattere generale o trasferibile *per exemplum* nella generalità.

Ps. Dosithe. *sent. Hadr. 2* (*Hermen. Pseudodosith. Leiden*. pp. 68-69 Flammini):

Per libellum petente quodam, ut suum libertum perderet, quem ante tempus iussu praefecti aerari secundum legem Aeliam Sentiam in lautumias miserat, et modo <cum> congiarium huius peteret, Adrianus dixit: 'Quid quaeris perdere hominem et congiarium auferre, ex quo iam vindicatus es? Improbus es'.

Δι' ἐπιστολιδίου αἰτοῦντός τινος, ἵνα τὸν ἴδιον ἀπελεύθερον ἀπολέσῃ ὄν πρὸ χρόνου κελεύσει ἐπάρχου γαζοφυλακίου κατὰ νόμον Αἴλιον Σεντίου εἰς λιθοτομίας βεβλήκει, καὶ νῦν τὴν ἐπίδοσιν αὐτοῦ ἤτει, Ἀδριανὸς εἶπεν· 'Τί ζητεῖς ἀπολέσαι ἄνθρωπον, καὶ τὴν ἐπίδοσιν ἀφαιρεῖσθαι, ἀφ' οὗ ἤδη ἐξεδικήθης; ἀναιδῆς εἶ'.

Un tale aveva richiesto, *per libellum*, la condanna di un suo liberto (*ut suum libertum perderet*, ἵνα τὸν ἴδιον ἀπελεύθερον ἀπολέσῃ, sembra addirittura la richiesta di una punizione capitale). Qualche tempo prima, il prefetto dell'erario aveva mandato lo schiavo liberato nelle *lautumiae* (εἰς λιθοτομίας βεβλήκει). La frase non è immediatamente perspicua.

⁵⁵ Redatte in greco in Oriente e successivamente portate in Occidente e tradotte in latino per DIONISOTTI, *Ausonius' schooldays* 1982. La raccolta è stata riabilitata già da tempo – dopo le dure critiche della seconda metà dell'Ottocento di DIRKSEN, *Magister Dositheus* 1858, e di KRÜGER, *Geschichte der Quellen* 1912, 285 nota 5 – da SCHILLER, *Vindication* 1971, il quale ha mostrato la riconducibilità delle tredici *sententiae* ad Adriano e la loro attendibilità sotto il profilo giuridico. Sull'uso di questi testi come materiale scolastico vd. BOLLANSÉE, *Hadrian's Memoirs* 1994, 301-302; sugli aspetti più squisitamente linguistici: ROCHETTE, *Diui Hadriani sententiae* 2012.

Della competenza criminalistica del prefetto dell'erario si sa poco (ma invero non è impossibile); forse la lettura sarebbe più semplice se si ipotizzasse l'azione del *praefectus Aegypti* (pensando, ad esempio, a un errore di scioglimento di un'abbreviatura: da *praef. Aeg. a praef. aer.*)⁵⁶. In tal caso, si potrebbe immaginare verosimilmente (anche se nel testo non se ne fa menzione) una precedente richiesta del patrono di un provvedimento contro il liberto ingrato⁵⁷. Il governatore provinciale sarebbe perfettamente competente a intervenire con un provvedimento punitivo (ma il caso potrebbe essere 'urbano'). Il *mittere in lautumias* non si riferirebbe all'antico luogo di carcerazione apprestato a Roma per ricevere i prigionieri della II guerra punica⁵⁸, ma genericamente a una miniera ove far lavorare coattivamente i condannati. Potrebbe corrispondere ai *metalla*⁵⁹ del *fragmentum* ulpiano in *Dig.* 37.14.1 (9 *de off. procos.*, *infra* nel testo). Forse l'entità dell'atto punitivo disposto dal funzionario imperiale non sembrava abbastanza al patrono offeso dal comportamento del liberto ingrato, che dunque richiese una punizione più radicale (*perdere libertum*), probabilmente definitiva.

Al contempo, però, l'*ex dominus* pretendeva il pagamento del *congiarium*, delle somme (sostanzialmente alimentari) che corrispondevano all'iscrizione del liberto cittadino romano nelle tribù. Proprio questa interferenza (chiedere la morte del colpevole e insieme quanto era a questo dovuto) avrebbe provocato la decisione dell'imperatore, che – con un'argomentazione moraleggiante: *improbus es* (ἀναίδης εἶ) – non accoglie la domanda del patrono. Il testo è particolarmente interessante, anche perché svela un aspetto discusso sulla portata della *lex Aelia Sentia* e getta luce sulle prassi della relazione (che può diventare pericolosa) tra patroni e liberti e su un'*appellatio* al principe. Noto che anche altrove Adriano, in questa tradizione, utilizza una consimile frase, che serve al contempo a incolpare moralmente e a decidere sulla restituzione del *congiarium* (... *improbissime, redde alienum congiarium*, Ps. Dosith. *sent. Hadr.* 10⁶⁰, p. 74 Flammini), per chiudere la causa in senso

⁵⁶ Cfr. anche LEWIS, *Hadriani Sententiae* 1991, 274 s.

⁵⁷ In tal senso da ultimo SCIORTINO, *Ipotesi sulla revoca* 2022, 15 s. nota 32, con letteratura. Nuovo interesse ha suscitato negli ultimi anni nelle giovani generazioni di romanisti il tema della ingratitudine e della *revocatio in servitutum* del liberto, che continua, tuttavia, a conservare luci ed ombre: vd. ROTH, *Revocatio in servitutum* 2018, e ANNUNZIATA, *Sedula servitus* 2020; con la mia recensione: MASI DORIA, *Di nuovo schiavi* 2021, ivi bibliografia.

⁵⁸ Cfr. CASCIONE, *Tresviri* 1999, spec. 163; ROMANO, *Carcerazione* 2021, 33 ss.

⁵⁹ Sull'argomento vd. SALERNO, *Ad metalla* 2003; McCLINTOCK, *Servi della pena* 2010.

⁶⁰ Sul testo specificamente LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *Leyes augusteas* 2008, 226.

negativo per l'attore. Occorre a questo punto osservare le modalità di trattamento delle *querellae* dei patroni in

Dig. 37.14.1 (Ulp. 9 de off. procos.): Patronorum querellas adversus libertos praesides audire et non translaticie exsequi debent, cum, si ingratus libertus sit, non impune ferre eum oporteat. Sed si quidem inofficiosus patrono patronae liberisve eorum sit, tantummodo castigari eum sub comminatione aliqua severitatis non defuturae, si rursus causam querellae praebuerit, et dimitti oportet. Enimvero si contumeliam fecit aut convicium eis dixit, etiam in exilium temporale dari debet: quod si manus intulit, in metallum dandus erit: idem et si calumniam aliquam eis instruxit vel delatorem subornavit vel quam causam adversus eos temptavit⁶¹.

I *praesides* (nome generale, come è noto, che indica tutte le tipologie di governatore provinciale⁶²) devono ascoltare le lamentele dei patroni contro i liberti e provvedere penalmente con cura (senza trascuratezza)⁶³. Il giurista evidenzia una serie di fattispecie punite con i *metalla*: dunque il caso poteva essere quello di violenza fisica portata dal liberto contro il patrono o una grave offesa.

Ancora nelle *Sententiae et epistulae divi Hadriani*, alla fine della sezione degli *Hermeneumata Pseudodositeana* dedicata a tale raccolta (§ 15), rinveniamo una notizia su un antichissimo rituale destinato alla repressione del *parricidium* / *πατροκτονία*⁶⁴.

Ps. Dosith. *sent. Hadr.* 15 (*Hermen. Pseudodosith. Leiden*, pp. 76-77 Flammini):

Fit quaedam lex eiusmodi omnibus hominibus, uti qui parricidium fecisset, publice in culleum missus consueretur cum vipera et simia et gallo et cane, impiis animalibus impius homo, et in plaustrum iunctum nigris bovis depor-

⁶¹ Sul testo da ultimi: SCIORTINO, *Ipotesi sulla revoca* 2022, 24 nota 48; BEGGIATO, *Origini della recidiva* 2022, 10021-1023.

⁶² Per tutti: MASI DORIA, *Tribunali e ordinamento* 2014, spec. 378 ss., 387.

⁶³ Cfr., per la competenza anche del *praefectus urbi* a prendere in considerazione, su querela dei patroni, ipotesi di ingratitudine dei liberti, in processi criminali *extra ordinem*, *Dig. 1.12.1.10 (Ulp. lib. sing. de off. praef. urb.)*, secondo cui il *praefectus urbi* poteva *corrigere, comminari, fustibus castigare e ulterius procedere*, irrogando sanzioni fino al limite della *poena metalli* per i casi più gravi, rispetto a varie ipotesi di offese dei liberti nei confronti dei patroni. Con riferimento ai proconsoli, vd. anche *Dig. 1.16.9.3 (Ulp. 1 de off. proc.)*.

⁶⁴ Tra la vastissima letteratura sul *parricidium* e la *poena cullei*, vd. almeno: CLOUD, *Parricidium* 1971; BRIQUEL, *Mode d'exécution* 1980; NARDI, *L'otre dei parricidi* 1980; MAGDELAIN, *Paricidas* 1984; FALCON, *Paricidas esto* 2013; BIAVASCHI, *Poena cullei* 2016; THOMAS, *La mort du père* 2017.

*taretur ad mare et in profundum mitteretur; ostenderunt exemplum poenae, ut magis timeant *** sic crudelem opus fecit*⁶⁵.

Γίνεται νόμος <τις> τοιουτότροπος πᾶσιν ἀνθρώποις, ὅπως ὅστις πατροκτονίαν πεποιήκει, δημοσίως εἰς μολγὸν πεμφθεὶς συρράφῃναι μετὰ ἐχίδνης καὶ πιθήκου καὶ ἀλέκτορος καὶ κυνός, ἀσεβῶν ζώων ἀσεβῆς ἀνθρώπος, καὶ εἰς ἄμαξαν ἐζεγγυμένην μελανῶν βοῶν κατενεχθῆναι πρόη θάλασσαν καὶ εἰς βυθὸν βληθῆναι; ἔδειξαν ὑπόδειγμα τιμωρίας, ἵνα μᾶλλον φοβηθῶσιν *** οὕτως ἀνόσιον ἔργον ἐποίησεν.

Il lemma greco ci spiega che, in questo caso, si tratta dell'omicidio del *pater* (rispetto alle altre possibilità interpretative riportate dalle fonti e ampiamente rivisitate dalla storiografia)⁶⁶. Coloro che si sono occupati del problema sono sempre stati affascinati, con interessanti rinvi anche antropologici, agli animali rinchiusi nel sacco, il *culleus* (μολγός) insieme con l'assassino (escluso dalla comunità umana e restituito a quella naturale, nella quale deve violentemente confrontarsi con un contesto animale ostile): vipera, scimmia, gallo, cane. Il sacco, buio, è l'anticamera della morte, regno delle tenebre, che avverrà per le lacerazioni provocate dalle bestie o per annegamento, essendo il *culleus* destinato alla sommersione nel fiume o nel mare.

La storiografia si è particolarmente dedicata ai quattro animali appena ricordati, ma nella fonte in esame se ne trovano anche altri due, fuori del sacco. Sono i buoi, neri, deputati a tirare il carro (funzionalmente utilizzato per il trasporto merci), all'uopo usato per raggiungere il mare (o comunque l'acqua), dove il sacco sarà gettato. I buoi neri sono palesemente dei vettori infernali⁶⁷, che servono alla connessione rituale con il mondo dei morti (fosse ancora in vita il condannato). Altro aspetto interessante di questa fonte, l'unica che rappresenta questo rito di passaggio, il fatto che il νόμος di riferimento, che appare altrove profondamente radicato nella tradizione propria dei Romani (anche per la specialissima posizione che questi attribuivano al *paterfamilias*), sarebbe invece distribuito «presso tutti gli uomini» (πᾶσιν ἀνθρώποις).

5. Prassi dei colloquia: immagini provinciali (e) dal tardoantico

Ancora un punto di osservazione è da assumere, dalla prospettiva tipologica degli *Hermeneumata*. Guardiamo a un testo, ormai celebre,

⁶⁵ Cfr. sul testo NARDI, *L'otre dei parricidi* 1980, spec. 101-122; CHRISTOFOROU, *Imagining the Roman Emperor* 2023, 87 s.

⁶⁶ Cfr., per tutti, FALCON, *Paricidas esto* 2013.

⁶⁷ Rappresentano un «rituale funebre» per NARDI, *L'otre dei parricidi* 1980, 121.

non accorpato da Goetz nella sua raccolta. Si tratta del cosiddetto *colloquium Celtis* 71-77, bilingue, trascritto dall'umanista Conrad Celtis nel monastero di Sponheim e conservato nella Nationalbibliothek di Vienna, pubblicato per la prima volta, con commentario annesso, da Carlotta Dionisiotti nel *JRS* del 1982⁶⁸, poi discusso in un raffinato saggio di Andrea Giardina del 1985⁶⁹.

Le similitudini con i *colloquia* della tradizione bilingue sono evidenti, ma qui il contesto è fatto più chiaro da margini netti, sociali, cronologici, geografici. Il testo serve all'educazione dell'élite nella Gallia tardoantica. L'osservatorio è provinciale e privilegiato, rispecchia l'ideologia di una classe dirigente la cui bussola politica è costituita da fiscalità spinte e potere burocratico. La scena che qui più interessa è quella processuale, montata alla fine del testo e preceduta dalle immagini che restituiscono nel dettaglio l'organizzazione della riscossione del tributo⁷⁰. Il complesso fa risaltare l'enorme importanza dell'apparato imperiale, che dispiega i suoi poteri, basati su un'organizzazione militare e paramilitare anche in campo fiscale. Il fiscalismo, in queste forme, prevede formalizzazioni parallele; «il fisco e il tribunale sono ... i due elementi che dominano» la rappresentazione dell'azione pubblica. Il *praeses*, con il suo apparato burocratico, è chiamato al giudizio di un *latro/ληστής* (parola chiave negativa della società tardoantica), il quale viene contrapposto per simmetria della rappresentazione, che è pur sempre uno strumento di apprendimento linguistico, a un *innocens/ἀναίτιος* che sembra tale anche perché gode di un ampio patrocinio (μεγά(λη) δικολογία), e qui ritroviamo, nelle due lingue, la terminologia che si è già osservata. Esaltando il *patrocinium*, il *colloquium* bilingue esalta la sua funzionalità sociale, orientata all'addestramento della classe dirigente che svolgerà funzioni nell'ambito giudiziario:

Hermen. Celtis 75-76 (Dickey):

reus sistitur latro, interrogatur secundum merita (torquetur, quaestionarius pulsatur ei pectus, vexatur, suspenditur, crescit flagellatur, fustibus vapulatur, pertransit ordinem tormentorum), et adhuc negat. puniendus est (perit poena, ducitur ad gladium). deinde alter sistitur, innocens, cui adest grande patrocinium, et viri disertis adsunt illi. hic etenim habebit (bonum) eventum: absolvetur.

⁶⁸ DIONISOTTI, *Ausonius' Schooldays* 1982.

⁶⁹ GIARDINA, *L'impero e il tributo* 1985.

⁷⁰ Cfr. MERCUGLIANO, *Immagini tardoantiche* 2001.

ἔνοχος στάθῃται ληστής, ἐξετάζεται κατὰ τὴν ποίησιν (βασανίζεται, βασανιστῆς κρούει αὐτῷ τὸ σ(τ)ῆθος, στρεβλοῦται, συστέλλεται, ἀξάνει, μαστιγοῦται, ἀποξύλαις δέρεται, διέρχεται τάξιν τῶν βασανισμάτων), καὶ ἔτι ἀρνεῖ. κολασμένος (ᾧλετο κολάσει, ἀπάγεται ἐπὶ ξίφος). εἴτα ἄλλος στάθῃται, ἀναίτιος, τίνι πάρεστιν μεγά(λη) δικολογία, καὶ ἄνδρες δεδιδραγμένοι πάρ(ε)ισιν αὐτῷ. οὗτος δὲ σχήσει (καλῆν) ἔκβασιν· ἀπολύεται.

Rispetto ai *colloquia Monacensia* ove si era trattato nel foro di una capitale provinciale di una piccola causa pecuniaria⁷¹, qui il fatto è criminale (e grave) e l'autore del testo percorre da vicino tutti i momenti della procedura: introduzione formale, interrogatorio, tortura (βασανίζεται, βασανιστῆς κρούει αὐτῷ τὸ σ(τ)ῆθος ...), con ampia specificazione delle diverse attività e onvio dispendio lessicale che permette interessanti comparazioni con fonti altre, specificamente con quelle giuridiche. Anche il più breve finale (*Hermen. Celtis 77 Dickey*) destinato al processo dell'innocente, dà informazioni rilevanti, sulla testimonianza (ἰ μάρτυρες) e sulla *fides veritatis* (πίστις τῆς ἀληθ<ε>ίας)⁷² che nel tardo antico ha subito un notevole incremento ideologico, in connessione con il cristianesimo.

6. Conclusioni

Nel complesso mi sembra che vi sia un uso adattivo del lessico greco preesistente e la costruzione di calchi funzionali dal latino. I casi più interessanti appaiono quelli del transito da Oriente a Occidente, verificabili già dall'età ciceroniana in circuiti colti (pensiamo alle orazioni tenute dall'Arpinate in senato) e certamente innestate nella più tarda lingua giuridica dell'età dei Severi, quando, – tra l'altro – autorevolissimi giuristi provengono da province orientali, come, ad esempio Ulpiano che era originario di Tiro. Certamente il lessico tardoantico è più misto e l'uso di parole greche maggiormente diffuso.

⁷¹ Cfr., almeno, MASI DORIA, *Tribunali e ordinamento* 2014, 393 ss.

⁷² DICKEY, *Hermeneumata Pseudodositheana* 2015, 266, nel commento: «The meaning of *fidem veritatis* is also uncertain; literally it would be 'faith of truth', but there are a few parallels for the phrase in legal texts, and Boudewijn Sirks suggests to me that in those it may mean 'reliable truth', i.e. the truth on which we rely (Codex Justinianus 2.1.2, 4.31.6, 8.32.2). If both these terms are intended in their technical senses, the meaning of this clause should be that the official court records were completely accurate, or perhaps that every participant signed them to certify that he had testified truly. If non-technical senses are intended, the meaning is probably that everyone completely believed the outcome, so the acquitted defendant was left without a stain on his reputation». Su *veritas* e processo vd. almeno i saggi contenuti in MASI DORIA, CASCIONE, *Quid est veritas* 2013.

In ogni caso, l'ambiente letterario che abbiamo principalmente osservato, *per exempla*, fornisce dati estremamente interessanti e significativi per la ricostruzione storica. Non si tratta solo di traduzioni, un fenomeno linguistico (invero, credo sociale), ma anche di modelli interpretativi della realtà che si muove in una storia di relazioni tra genti diverse ma che progressivamente si fondono in una cultura imperiale. Questa storia è prima (e primariamente) economica. Rilevano gli scambi, ma anche la violenza e la guerra, poi sempre più vale un principio reciproco di assimilazione. Uno sforzo culturale, in questo caso specifico connesso con fattispecie vietate, punite, comportamenti riprovevoli. Parole che devono essere pronunciate e trasmesse in una lingua diversa, con dizioni insolite, non neutre, che svelano un'ideologia comunitaria costruitasi lungo secoli. Renderle in altra lingua, tradurle può significare mediare tra realtà spesso essenzialmente diverse (simili, forse, solo in antichissime radici comuni), applicare una mediazione talvolta falsificante, o utilizzare l'adattamento funzionale (che ibrida i concetti), ovvero il calco, creativo di immagini nuove (mai completamente 'vere'). Naturalmente, nell'ambito qui più specificamente in esame (la lingua della repressione criminale), la differenza di posizione è netta nello scambio latino-greco, con netta 'prevalenza' dei Romani, dettata dal controllo del potere (in altri campi linguistici le posizioni sono invertite), come anche nella lingua dell'amministrazione e (lo si è detto) in quella militare, questa prevalenza avrà elementi di lunga durata. Ma non mancano vie torte, anche invertite: ci troviamo di fronte alla magia della parola, al suo fascino particolare, che tramite i glossari, materiale solo apparentemente scarno e 'secco', possiamo seguire da vicino nel processo di assimilazione e – a tratti – rileggere nel loro contatto con la pulsante vita reale.

Opere citate

- ADAMS, *Bilingualism* 2003 = J.N. ADAMS, *Bilingualism and the Latin Language*, Cambridge 2003.
- ANNUNZIATA, *Sedula servitus* = D. ANNUNZIATA, *Sedula servitus. Sulla 'revocatio in servitatem' in Costantino*, Napoli 2020.
- BEGGIATO, *Origini della recidiva* 2022 = M. BEGGIATO, *Alle origini della recidiva nell'esperienza giuridica romana*, «AG online» 1/2 (2022), 994-1053.
- BIAVASCHI, *Poena cullei* 2016 = P. BIAVASCHI, *L'ambiguo destino della poena cullei tra sopravvivenza e innovazione*, in *Ravenna Capitale. Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente. La terra, strumento di arricchimento e sopravvivenza*, Santarcangelo di Romagna 2016, 169-186.

- BLÄNSDORF, *Defixionum tabellae* 2012 = J. BLÄNSDORF, *Die defixionum tabellae des mainzer Isis- und Mater Magna- Heiligtums. Defixionum Tabellae Mogontiacenses (DTM)*, Mainz 2012.
- BOLLANSÉE, *Hadrian's Memoirs* 1994 = J. BOLLANSÉE, *P. Fay. 19, Hadrian's Memoirs, and Imperial Epistolary Autobiography*, «AncSoc» 25 (1994), 279-302.
- BRETONE, *Giurisprudenza e oratoria* 1996 = M. BRETONE, *Giurisprudenza e oratoria nella tarda repubblica*, in J. PARICIO (dir.), *Poder político y derecho en la Roma clásica*, Madrid 1996, 55-68.
- BRIQUEL, *Mode d'exécution* 1980 = D. BRIQUEL, *Sur le mode d'exécution en cas de parricide et en cas de perduellio*, «MEFRA» 92.1 (1980), 87-107.
- CANNATA, *Per una storia* 1997 = C.A. CANNATA, *Per una storia della scienza giuridica europea, I. Dalle origini all'opera di Labeone*, Torino 1997.
- CANTARELLA, *Supplizi capitali* 2011 = E. CANTARELLA, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, n. ed. rivista, Milano 2011.
- CANTARONE, *Studio del diritto* 2001 = P. CANTARONE, *Osservazioni sullo studio del diritto nella tarda repubblica romana*, «SDHI» 67 (2001), 417-428.
- CASCIONE, *Tresviri* 1999 = C. CASCIONE, *Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore*, Napoli 1999.
- CASCIONE, *Brevi note* 2006 = C. CASCIONE, *Brevi note sulla misteriosa 'iurisdictio' dei 'quaestores' provinciali*, in C. CASCIONE, E. GERMINO, C. MASI DORIA (a c. di), *Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all'attualità*, Napoli 2006, 113-124 (= ID., *Studi di diritto pubblico romano*, Napoli 2010, 129-141).
- CASCIONE, MASI DORIA, *Bilinguisme juridique* 2012 = C. CASCIONE, C. MASI DORIA, *Du bilinguisme juridique dans le monde antique*, «European Review of Private Law» 5/6 (2012), 1199-1214.
- CASCIONE, MASI DORIA, MEROLA, *Modelli* 2013 = C. CASCIONE, C. MASI DORIA, G.D. MEROLA (a c. di), *Modelli di un multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento*, I-II, Napoli 2013.
- CASTRO SÁENZ, *Itinerarios servianos* 2008 = A. CASTRO SÁENZ, *Itinerarios servianos: Servio Sulpicio Rufo ante Quinto Mucio Pontifex, entre la historia y el mito (Pomp. enchir. D. 1.2.2.43 y Cic. Brut. 41.151-42.154)*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I, Milano 2008, 509-543.
- CHRISTOFOROU, *Imagining the Roman Emperor* 2023 = P. CHRISTOFOROU, *Imagining the Roman Emperor. Perceptions of Rulers in the High Empire*, Cambridge 2023.
- CLOUD, *Parricidium* 1971 = J.D. CLOUD, *Parricidium: from the lex Numae to the lex Pompeia de parricidiis*, «ZSS» 88 (1971), 1-66.
- COLELLA, *I testamenti* 2024 = L.C. COLELLA, *I testamenti dei cittadini romani d'Egitto tra storia sociale e prassi giuridica. Dal I secolo d.C. a Severo Alessandro*, Wiesbaden 2024.

- COSSA, *I giuristi e la retorica* 2012 = G. COSSA, *I giuristi e la retorica*, in CHR. BALDUS *et alii* (Hrsg.), *Dogmengeschichte und historische Individualität der Römischen Juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011)*, Trento 2012, 299-363.
- D'ALOJA, *Sensi e attribuzioni* 2011 = C. D'ALOJA, *Sensi e attribuzioni del concetto di maiestas*, Lecce 2011.
- DICKEY, *Hermeneumata Pseudodositheana* 2013 = E. DICKEY (ed.), *The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana*, I. *Colloquia Monacensia-Einsidlensia, Leidense-Stephani, and Stephani*, Cambridge-New York 2013.
- DICKEY, *Hermeneumata Pseudodositheana* 2015 = E. DICKEY (ed.), *The Colloquia of the Hermeneumata Pseudodositheana*, II. *Colloquium Harleianum, Colloquium Montepessulanum, Colloquium Celtis, and Fragments*, Cambridge 2015.
- DIONISOTTI, *Ausonius' schooldays* 1982 = A.C. DIONISOTTI, *From Ausonius' schooldays? A schoolbook and its relatives*, «JRS» 72 (1982), 83-125.
- DIONISOTTI, *From Stephanus to du Cange* 1984-1985 = A.C. DIONISOTTI, *From Stephanus to du Cange: Glossary stories*, «Revue d'hist. des textes» 14-15 (1984-1985), 303-336.
- DIRKSEN, *Magister Dositheus* 1858 = H.E. DIRKSEN, *Die römisch-rechtlichen Quellen des Magister Dositheus*, in *Phil. und hist. Abh. der K. Akademie der Wiss. zu Berlin (aus dem J. 1857)*, Berlin 1858, 31-53 (= ID., *Hinterlassene Schriften*, II, Leipzig 1871, 392-411).
- DOLGANOV, *Empire of law* 2018 = A.G. DOLGANOV, *Empire of law. Legal culture and imperial rule in the Roman province of Egypt*, Diss. Princeton Univ. 2018.
- EBERT, *Strafrecht ohne Strafprozess* 2005 = U. EBERT, „*Strafrecht ohne Strafprozess ist ein Messergriff ohne Klinge*“. *Theodor Mommsen und das „Römische Strafrecht“*, in J. WIESEHÖFER (Hrsg.), *Theodor Mommsen, Gelehrter, Politiker und Literat*, Stuttgart 2005, 51-82.
- FALCON, *Paricidas esto* 2013 = M. FALCON, *Paricidas esto. Alle origini della persecuzione dell'omicidio*, in L. GAROFALO (a c. di), *Sacerà e repressione criminale in Roma arcaica*, Napoli 2013, 191-174.
- FALCONE, *Fragmentum Dositheanum* 2021 = G. FALCONE, *Sul cd. Fragmentum Dositheanum*, «Specula iuris» 1 (2021), 203-227.
- FERRI, *Colloquia scholica* 2008 = R. FERRI, *Il latino nei Colloquia scholica*, in F. BELLARDI, R. FERRI (a c. di), *Aspetti della scuola nel mondo romano. Atti del convegno Pisa, 5-6 dicembre 2006*, Amsterdam 2008, 111-177.
- FERRI, *Textual and linguistic notes* 2010 = R. FERRI, *Textual and linguistic notes on the Hermeneumata Celtis and the Corpus glossariorum*, «CQ» 60 (2010), 238-242.
- FERRI, *Hermeneumata Celtis* 2011 = R. FERRI, *Hermeneumata Celtis. The making of a late-antique bilingual glossary*, in R. FERRI (ed.), *The Latin of Roman Lexicography*, Pisa 2011, 141-169.

- FERRI, *Vulgar Latin* 2012 = R. FERRI, *Vulgar Latin in the bilingual glossaries: the unpublished Hermeneumata Celtis and their contribution*, in F. BIVILLE, M.-K. LHOMMÉ, D. VALLAI (éd.), *Latin vulgaire – latin tardif IX*, Lyon 2012, 753-763.
- FINAZZI, *Intorno a Pomp. ench.* 2014 = G. FINAZZI, *Intorno a Pomp. ench. D. 1,2,2,43*, in J. HALLEBEEK *et alii* (eds.), *Inter cives necnon peregrinos. Essays in Honour of B. Sirks*, Göttingen 2014, 219-240.
- FIORI, *Homo sacer* 1996 = R. FIORI, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli 1996.
- FLAMMINI, *Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia* 2004 = G. FLAMMINI, *Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia*, München-Leipzig 2004.
- GIARDINA, *L'impero e il tributo* 1985 = A. GIARDINA, *L'impero e il tributo (Gli Hermeneumata di Sponheim e altri testi)*, «RFIC» 113 (1985), 307-327.
- GIGLIO, *Mommsen e la repressione penale* 2006 = S. GIGLIO, *Teodoro Mommsen e la repressione penale nell'impero Romano*, «SDHI» 72 (2006), 355-368.
- GIUMETTI, *Due strani fratelli* 2013 = F. GIUMETTI, *Due strani fratelli (Hor., Ep.2,2,87-89). La rappresentazione letteraria della figura del retore e del giurista tra il I secolo a.C. ed il I secolo d.C.*, in A. PALMA (a c. di), *Riflessioni sulla negozialità. Profili storico-comparativi*, Napoli 2013, 99-117.
- GUARINO, *Mucio e Servio* 1994 = A. GUARINO, *Mucio e Servio*, Napoli 1994.
- HERRERO MEDINA, *Servio Sulpicio Rufo* 2020 = M. HERRERO MEDINA, *Servio Sulpicio Rufo: un retrato final desde la perspectiva de Cicerón*, Bologna 2020.
- HÖBENREICH, *Leopold Wenger* 1989-1990 = E. HÖBENREICH, *Leopold Wenger und das Studium des römischen Strafrecht*, «BIDR» 92-93 (1989-1990), 377-460.
- HONORÉ, *Fragmentum Dositheanum* 1965 = A.M. HONORÉ, *The «Fragmentum Dositheanum»*, «RIDA» 12 (1965), 301-323.
- KORHONEN, *Composition of the 'Hermeneumata'* 1996 = K. KORHONEN, *On the composition of the 'Hermeneumata' language manuals*, «Arctos» 30 (1996), 101-119.
- KROPP, *Magische Sprachverwendung* 2008: A. KROPP, *Magische Sprachverwendung in vulgärlateinischen Fluchtafeln (defixiones)*, Tübingen 2008.
- KRÜGER, *Geschichte der Quellen* 1912 = P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts*, München-Leipzig 1912².
- LAFFI, *In greco per i Greci* 2013 = U. LAFFI, *In greco per i Greci. Ricerche sul lessico greco del processo civile e criminale romano nelle attestazioni di fonti documentarie romane*, Pavia 2013.
- LEHNE-GSTREINTHALER, *Iurisperiti et oratores* 2019 = C. LEHNE-GSTREINTHALER, *Iurisperiti et oratores. Eine Studie zu den römischen Juristen der Republik*, Köln 2019.

- LEWIS, *Hadriani Sententiae* 1991 = N. LEWIS, *Hadriani Sententiae*, «GRBS» 32 (1991), 267-280.
- LIEBS, *Mommsens Umgang* 2005 = D. LIEBS, *Mommsens Umgang mit den Quellen des römischen Strafrechts*, in W. NIPPEL, B. SEIDENSTICKER (Hrsg.), *Theodor Mommsens langer Schatten. Das römische Staatsrecht als bleibende Herausforderung für die Forschung*, Hildesheim-Zürich-New York 2005, 199-214.
- LIEBS, *Esoterische Rechtsliteratur* 2006 = D. LIEBS, *Esoterische römische Rechtsliteratur vor Justinian*, in R. LIEBERWIRTH, H. LÜCK (Hrsg.), *Akten des 36. Deutschen Rechtshistorikertages. Halle an der Saale 2006*, Baden Baden 2008, 40-79.
- LIVA, *Iudex pedaneus* 2012 = S. LIVA, *Il «iudex pedaneus» nel processo privato romano. Dalla procedura formulare alla «cognitio extra ordinem»*, Milano 2012.
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *Leyes augusteas* 2008 = P. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, *Las leyes augusteas sobre manumisión*, in *La fin du statut servile? Affranchissement, libération, abolition (XXX^e colloque du GIREA)*, I, Besançon 2008, 219-227.
- MAGDELAIN, *Paricidas* 1984 = A. MAGDELAIN, *Paricidas*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique* (CEFR 79), Rome 1984, 549-570.
- MANTOVANI, *Il problema d'origine* 1989 = D. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla «quaestio» unilaterale alla «quaestio» bilaterale*, Padova 1989.
- MANTOVANI, *Lingua e diritto* 2008 = D. MANTOVANI, *Lingua e diritto. Prospettive di ricerca fra sociolinguistica e pragmatica*, in G. GARZONE, F. SANTULLI (a c. di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Milano 2008, 17-55.
- MASI DORIA, *Un prestito* 2009 = C. MASI DORIA, *Un prestito di cinque sesterzi? Sulla struttura del mutuum nei Glossari bilingui greco-latini*, in H. ALTMER-PEN, I. REICHARD, M.J. SCHERMAIER (Hrsg.), *Festschrift für R. Knütel zum 70. Geburtstag*, Heidelberg 2009, 755-760.
- MASI DORIA, *Il gigante e i pigmei* 2013 = C. MASI DORIA, *Il gigante e i pigmei: Mommsen e il diritto penale romano. Appunti per una rilettura del 'Römisches Strafrecht'*, in I. FARGNOLI, S. REBENICH (Hrsg.), *Theodor Mommsen und die Bedeutung des Römischen Rechts*, Berlin 2013, 93-119.
- MASI DORIA, *Multilinguismo giuridico* 2013 = C. MASI DORIA, *Il multilinguismo giuridico nel mondo romano. Introduzione a una ricerca interdisciplinare*, in CASCIONE, MASI DORIA, MEROLA, *Modelli* 2013, ix-xxvi.
- MASI DORIA, *Tribunali e ordinamento* 2014 = C. MASI DORIA, *Tribunali e ordinamento territoriale: prospettive provinciali*, «Index» 42 (2014), 373-408 [= in F. MILAZZO (a c. di), *Tribunali dell'impero. Relazioni del convegno internazionale di diritto romano. Copanello, 7-10 giugno 2006*, Milano 2015, 145-191].

- MASI DORIA, *Praesidis provinciae* 2015 = C. MASI DORIA, 'Ex subscriptione praesidis provinciae'. Ancora in tema di *Hermeneumata bilingui*, in *Noctes Iurisprudentiae. Scritti in onore di J. Zablocki*, Białystok 2015, 177-182.
- MASI DORIA, *Di nuovo schiavi* 2021 = C. MASI DORIA, *Di nuovo schiavi?*, «Index» 49 (2021), 143-149.
- MASI DORIA, CASCIONE, *Quid est veritas* 2013 = C. MASI DORIA, C. CASCIONE (a c. di), *Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche*, Napoli 2013.
- MASIELLO, *Mommsen e il diritto penale* 1995 = T. MASIELLO, *Mommsen e il diritto penale romano*, Bari 1995.
- MAZZOLA, *Tra retorica e diritto* 2022 = R. MAZZOLA, *Tra retorica e diritto. Rappresentazioni della «maiestas» nella «Rhetorica ad Herennium»*, «Index» 50 (2022), 481-504.
- MCCLINTOCK, *Servi della pena* 2010 = A. MCCLINTOCK, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale*, Napoli 2010.
- MERCOGLIANO, *Immagini tardoantiche* 2001 = F. MERCOGLIANO, *Immagini tardoantiche del fisco negli Hermeneumata di Sponheim*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XIII Convegno internazionale*, Napoli 2001, 333-338.
- MEROLA, *Il greco come medium* 2013 = G.D. MEROLA, *Il greco come medium linguistico nei documenti provinciali*, in CASCIONE, MASI DORIA, MEROLA, *Modelli* 2013, 631-648.
- MIGLIETTA, *Servius respondit* 2010 = M. MIGLIETTA, «*Servius respondit*». *Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana. Prolegomena*, I, Trento 2010.
- MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* 1887-1888 = TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I-III, Leipzig 1887-1888.
- MOMMSEN, *Römisches Strafrecht* 1899 = TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899.
- MOMMSEN, *Römisches Strafrecht. Stellenregister* 1982 = TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht. Stellenregister*, bearb. von J. MALITZ, München 1982.
- NARDI, *L'otre dei parricidi* 1980 = E. NARDI, *L'otre dei parricidi e le bestie incluse*, Milano 1980.
- NELSON, *Überlieferung* 1981 = H.L.W. NELSON, *Überlieferung, Aufbau und Stil von Gai Institutiones*, Leiden 1981.
- NÖRR, *Fragment* 2000 = D. NÖRR, *PSI. VII 743r fr. e: Fragment einer römischen Prozeßformel? Bemerkungen zum vorhadrianischen Edikt und zu den Hermeneumata Pseudodositheana*, «ZSS» 117 (2000), 179-215 (= Id., *Historiae iuris antiqui* III, Goldenbach 2003, 2302-2337).
- ORTOLEVA, *Hermeneumata Celtis* 2018 = V. ORTOLEVA, *Gli Hermeneumata Celtis: osservazioni a proposito di alcuni studi recenti*, «Wiener Studien» 131 (2018), 229-272.

- PURPURA, *Il giurista e l'avvocato* 2003 = G. PURPURA, *Il giurista e l'avvocato. Nomikoi e rhetores in CPR I, 18*, in C. BASILE, A. DI NATALE (a c. di), *Atti del VII Convegno Nazionale di Egittologia e Papirologia*, Siracusa 2003, 117-128 [= «MEP» 7-8 (2004-2005), fasc. 9-10, 269-278].
- RAGGI, *Iuris studiosi* 2023 = A. RAGGI, *Iuris studiosi, iuris periti, esperti di diritto romano in Asia Minore nell'Alto impero: alcune riflessioni*, «Codex» 4 (2023) 157-170.
- ROCHETTE, *Diui Hadriani sententiae* 2012 = B. ROCHETTE, *Les Diui Hadriani sententiae: quel latin?*, in F. BIVILLE, M.-K. LHOMMÉ, D. VALLAI (éd.), *Latin vulgaire – latin tardif IX*, Lyon 2012, 807-820.
- ROMANO, *Carcerazione* 2021 = L. ROMANO, *La 'carcerazione di massa' a Roma tra fine monarchia e gli inizi della repubblica*, «Jus-online» 2 (2021), 20-35.
- ROTH, *Revocatio in servitutum* 2018 = D. ROTH, *Revocatio in servitutum. Die rechtliche Beständigkeit der Freilassung vor dem Hintergrund der actio in-grati*, Berlin 2018.
- SALATI, *Scrivere documenti* 2020 = O. SALATI, *Scrivere documenti nell'esercito romano*, Wiesbaden 2020.
- SALERNO, *Ad metalla* 2003 = F. SALERNO, *'Ad metalla', aspetti giuridici del lavoro in miniera*, Napoli 2003.
- SÁNCHEZ NATALÍAS, *Escribiendo una defixio* 2011 = C. SÁNCHEZ NATALÍAS, *Escribiendo una defixio: los textos de maldición a través de sus soportes*, «ACD» 47 (2011), 79-93.
- SÁNCHEZ NATALÍAS, *Defixiones* 2013 = C. SÁNCHEZ NATALÍAS, *Le defixiones durante la Tarda Antichità e la loro iconografia*, «Chaos e Kosmos» 14 (2013), 2-19.
- SANTALUCIA, *Diritto e processo* 1998 = B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998².
- SANTINI, *Spunti di riflessione* 2016 = P. SANTINI, *Spunti di riflessione sull'ideologia dello «Strafrecht» mommseniano*, in A. MURILLO VILLAR, A. CALZADA GONZÁLEZ, S. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ (coord.), *Homenaje al Profesor Armandó Torrent*, Madrid 2016, 1051-1062.
- SCEVOLA, *Dardanariato* 2021 = R. SCEVOLA, *L'enigma del 'dardanariato' e una discussione parlamentare d'altri tempi*, «Index» 49 (2021), 530-563.
- SCHILLER, *Vindication* 1971 = A.A. SCHILLER, *Vindication of a repudiated text, „Sententiae et epistolae Hadriani“*, in B. PARADISI (a c. di), *La critica del testo. Atti del secondo Congresso internazionale della Società italiana di Storia del diritto*, II, Firenze 1971, 717-727.
- SCIORTINO, *Ipotesi sulla revoca* 2022 = S. SCIORTINO, *Un'ipotesi sulla revoca della donazione per ingratitudine del liberto*, «Teoria e storia del diritto privato» 15 (2022), 1-47.
- STOLFI, *Contesto culturale* 2012 = E. STOLFI, *Il contesto culturale*, in CHR. BALDUS et alii (Hrsg.), *Dogmengeschichte und historische Individualität der Römischen Juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi*

romani. *Atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011)*, Trento 2012, 251-297.

TAGLIAFERRO, *Gli 'Hermeneumata' 2003* = E. TAGLIAFERRO, *Gli 'Hermeneumata'.* *Testi scolastici di età imperiale tra innovazione e conservazione*, in M.S. CELENTANO (a c. di), *Ars/Techne. Il manuale tecnico nelle civiltà greca e romana. Atti Conv. Internaz. Chieti-Pescara 29-30 ott. 2001*, Alessandria 2003, 51-77.

THOMAS, *La mort du père 2017* = Y. THOMAS, *La mort du père. Sur le crime de parricide à Rome*, Paris 2017.

VENTURINI, *Lo Strafrecht mommseniano 1996* = C. VENTURINI, *Lo Strafrecht mommseniano ad un secolo di distanza*, in ID., *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa 1996, 11-84.

VEYNE, *L'impero greco-romano 2007* = P. VEYNE, *L'impero greco romano. Le radici del mondo globale*, Milano 2007.

WALDSTEIN, *Römischen Begnadigungsrecht 1964* = W. WALDSTEIN, *Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht. Abolitio-indulgentia-venia*, Innsbruck 1964.

WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte 1988* = F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, I, München 1988.

Finito di stampare nel mese di novembre 2024
da Digital Team Srl – Fano (PU)
per conto di Pisa University Press - Polo Editoriale CIDIC - Università di Pisa